

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone



**COMUNE DI SESTO AL
REGHENA**

**REGOLAMENTO PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI**

—

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 56 in data 30.05.1996, modificato ed integrato con Deliberazione n. 78 del 07.08.1996
e n. 21 del 22.05.1998

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Capo III e del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nonché dalla L.R. n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono;
- 2) per "frazione umida" si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
- 3) per "frazione secca" si intendono i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi, di norma, rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
- 4) per "smaltimento" si intende l'insieme delle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e la innocuazione dei medesimi nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo;
- 5) per "servizio" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune;
- 6) per "D.P.R. 915/82" si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente;
- 7) per "D.Lgs 507/93" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente;
- 8) per "Delibera del Comitato" si intende la Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915;

Art. 3

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai seguenti rifiuti: speciali tossici e nocivi, radioattivi, materiali risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di riserve minerali e dallo sfruttamento delle cave, agli scarichi disciplinati dalla legge 319/76, emissioni in atmosfera di cui al D.P.R. 24.05.1988 n. 203 ed agli esplosivi.

Art. 4

Principi generali di comportamento

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate al precedente art. 2, è condotta con osservanza dei principi generali contenuti nell'art.1, comma I, del D.P.R. 915/82;

2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del

Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale n. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5
Rifiuti urbani

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:

- a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n., 1) del D.P.R. 915/82, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;
- b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n. 2) del Decreto 915;
- c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n. 3), del D.P.R. 915/82;
- d) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, elencati nell'allegato A del presente regolamento ed identificati con la lettera K al catasto rifiuti;
- e) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 146 del 1994;
- f) i rifiuti provenienti da gabinetti dentistici, ambulatori, strutture sanitarie autorizzate ai sensi della L.R. 13.08.1981 n. 49 o che erogano in forma continuativa ed organizzata, le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della legge 833/78, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del D.M. 25.05.1989.
- g) i rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 1.3 della Delibera del Comitato.

Art. 6
Rifiuti speciali

I rifiuti speciali comprendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lettera d) del precedente articolo;
- 2) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nella lettera d) del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10 bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro locale destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n. 20;
- 3) I materiali inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- 4) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

5) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del Decreto 915,

6) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;

7) i rifiuti provenienti da gabinetti dentistici, ambulatori, strutture sanitarie autorizzate ai sensi della L.R. 13.08.1981 n. 49 o che erogano in forma continuativa ed organizzata le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della legge 833/78, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del D.M. 25.05.1989.

Art. 7

Rifiuti speciali tossici e nocivi

1. I rifiuti speciali tossici e nocivi comprendono i rifiuti di cui all'art. 2, comma 4, lett. 1), 2) e 5) del D.P.R. 915/82 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato nonché quelli di cui al comma 5 dello stesso art. 2

Art. 8

Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- 1) raccolta in contenitori a seguito delle seguenti operazioni:
 - a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento;
 - e) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- 2) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- 3) trattamento dei rifiuti ai fini del loro riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo ed innocuazione.
- 4) discarica sul suolo e/o nel suolo.

TITOLO II

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 9

Individuazione

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dall'intero territorio Comunale.

CAPO I

MODALITÀ' DELLA RACCOLTA

ART. 10

Sistemi di raccolta

1. Il servizio di raccolta della nettezza urbana è organizzato mediante posizionamento di idonei cassonetti nei quali saranno conferiti i rifiuti ed in casi particolari mediante ritiro al piano stradale in sacchi collettori da negozio e unifamiliari di plastica a perdere, da raccogliere in

contenitori portasacco (trespoli) chiusi con rete di protezione e coperchio a cerniera in lamiera zincata.

Art. 11

Dotazione dei contenitori portasacco

1. La dotazione dei contenitori portasacco deve essere sufficiente a garantire l'accoglimento giornaliero dei rifiuti. Deve essere costituita comunque da un insieme di unita non inferiore al numero, arrotondato in eccesso, derivante dal rapporto di un contenitore ogni 10 (dieci) produttori.

2. I trespoli sono sistemati, di regola, sul suolo pubblico, ovvero su proprietà privata non escluse le parti interne di edifici, qualora esigenze ambientali, estetiche o di transito veicolare e/o pedonale lo rendano necessario.

Art. 12

Dotazione di cassonetti

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 150 metri dall'abitazione più lontana.

2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico possibilmente in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

Art. 13

Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

1. la gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. d), avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.

Art. 14

Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessario cadenze, e comunque non meno di 9 volte all'anno di cui 6 nel periodo Maggio/Ottobre. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3. Il servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 15

Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.

2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.

3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.

Art. 16

Divieti d'uso

1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sfusi, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.

2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani speciali non assimilati, quelli speciali tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

3. E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Art. 17

Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. La raccolta presso l'utenza e il trasporto dei rifiuti interni ingombranti sono effettuati su richiesta dei produttori ovunque residenti nel territorio comunale. La richiesta è inoltrata telefonicamente al Servizio che provvede al ritiro, previo appuntamento.

2. La raccolta e il trasporto potranno essere effettuati in apposite aree o con l'impiego di contenitori, situati in luoghi stabiliti e predisposti dall'Amministrazione Comunale.

3. In tal caso, rifiuti sono trasportati a cura dei produttori al luogo della raccolta.

Art. 18

Modalità di raccolta dei R.S.U. ed assimilati

1. Il ritiro dei rifiuti urbani interni ed assimilati di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 e dei punti 2.1.1 e 2.1.2. del paragrafo 2 della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale dovrà essere effettuato con la periodicità così come di seguito specificata:

a) raccolta in tutto il territorio comunale per due volte in ogni settimana;

b) raccolta straordinaria: in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, culturali, circhi, spettacoli viaggianti, Feste di piazza e simili, previo collocamento di idonei contenitori.

Sono escluse le domeniche e le altre giornate festive ritenendosi tali quelle fissate dalla Legge (purché non consecutive).

CAPO II RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 19

Oggetto della raccolta differenziata

1. Il servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9 quater, comma 1, del DL 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni in L. 9 novembre 1988, n. 475, e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti: vetro, carta, materiali metallici (lattine, ferro e simili), plastica.

3. Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:

a) batterie e pile;

b) prodotto, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

c) prodotto farmaceutici.

4. I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma secondo non possono più essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

Art. 20

Raccolta differenziata di vetro, plastica e metalli

1. I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni;

3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati e sono contrassegnati con istruzioni, scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4. Di regola, uno o più contenitori indicati al comma 2 sono sistemati a cura del Servizio all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori.

I rifiuti non devono inoltre contenere né essere contaminati da altre tipologie di rifiuti e/o sostanze tali da ostacolare l'attività di raccolta e provocare disagi ai conferenti.

6. La raccolta avviene quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti. In ogni caso deve essere effettuata con periodicità mensile.

7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati con periodicità diversificata relativamente ad ogni singola raccolta e comunque, almeno una volta all'anno.

Art. 21

Raccolta differenziata della carta

1. La carta, di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.

2. Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.

3. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta all'anno.

Art. 22

Raccolta differenziata dei materiali organici putrescibili

1. La frazione umida dei rifiuti urbani deve essere conferita in modo differenziato dalla frazione secca, a cura dei produttori.

2. I materiali organici putrescibili devono essere conferiti in appositi contenitori (cassonetti o containers) sistemati in piazzole o aree apposite individuate presso le mense, i centri di ristorazione e in genere presso le utenze collettive, nonché presso i mercati, i giardini e le industrie agro-alimentari.

3. I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali putrescibili.

4. I contenitori devono essere lavati e disinfettati a cura del Servizio almeno una volta a settimana, e due volte nei periodi estivi.

5. Nei contenitori di cui al comma precedente possono essere conferiti altresì i rifiuti urbani interni ed esterni che siano organici putrescibili.

Art. 23

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il Servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei prodotti farmaceutici del prodotto e loro contenitori, qualora non perfettamente bonificati, etichettati col simbolo "T" e/o "F".

2. Le pile e batterie devono essere conferite in appositi contenitori stradali, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, la cui capienza sia di almeno 50 litri. Tali contenitori

sono sistemati in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.

3. I prodotti farmaceutici devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, comunali e private, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici e privati, delle sedi delle Aziende per i Servizi Sanitari e dei distretti sanitari di base.

4. I prodotti e loro contenitori, qualora non perfettamente bonificati, etichettati col simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o col simbolo "F" infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati al luogo della raccolta a cura dei produttori.

5. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

Art. 24

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in genere alla tutela ambientale.

Art. 25

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art. 26

Norma transitoria

1. La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo è introdotta gradualmente nel corso di tre anni solari successivi dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedano:

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
- d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 27

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Art. 28

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli scuolabus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con periodicità variabile da giornaliera, nelle aree centrali e maggiormente urbanizzate, a trimestrale negli insediamenti sparsi.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in ragione delle loro diverse peculiarità.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, la cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi.

Art. 29

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 30

Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento oppure, conferito direttamente nei cassonetti, qualora sia di quantità limitata.

Art. 31

Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni compresi in aree destinati all'edificazione in base al Piano Regolatore Generale del Comune e quelli limitrofi costantemente puliti evitando il sorgere di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione di almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 settembre.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

CAPO IV

SERVIZI ACCESSORI

Art. 32

Lavaggio e disinfezione delle strade

1. Può essere previsto il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali.

2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 33

Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditele stradali e polloni radicali

1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi

i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istruito il servizio di spazzamento.

2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'onere se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

3. La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 15 giorni.

4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare possibilmente due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salva la esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

5. Il servizio comprende altresì l'eliminazione dei polloni radicali delle alberature stradali nonché il diserbo periodico dei cigli stradali ed aiuole mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante.

Art. 34

Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.

2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.

5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.

6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 35

Sgombero della neve

1. In caso di nevicate, il Servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.

2. Il Servizio provvede altresì allo spargimento di breccia e/o di consentire miscele crioidrate ove il suolo si rendesse sdrucchiolevole per la presenza del ghiaccio.

TITOLO III
ALTRI TIPI DI RIFIUTI

Art. 36

Rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie

1. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie, esclusi quelli da qualificare come assimilati ai rifiuti solidi urbani per effetto del Decreto Ministeriale 25.05.1989 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.

2. La raccolta ed il trasporto di tali rifiuti dovranno essere effettuati con le modalità previste dai punti 1.1.3. e 2.2. della deliberazione 27.07.1984 nonché art. 1 della legge 45/1989.

3. Il trasporto se effettuato per conto terzi, è soggetto ad autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 915/82.

Art. 37

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- d) cremazioni.

2. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, così come esplicitato al punto 15 della Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n. 24, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b, e, d, sono equiparati ai rifiuti speciali.

3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno e all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati all'interno dell'area cimiteriale e, solo in casi eccezionali, avviati in adeguata discarica previo benestare del responsabile sanitario che assiste le operazioni.

5. I rifiuti di cui alla lettera e) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero.

6. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno del cimitero.

7. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere

puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

8. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR n. 285 del 1990.

Art. 38

Carogne

1. Le spoglie di animali rinvenute sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.

2. Le spoglie animali devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento ed avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.

3. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14.12.1992, n. 508 ed, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità .03.1994

Art. 39

Siringhe

1. Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate in luoghi pubblici o ad uso pubblico.

2. La raccolta delle siringhe è effettuata da personale addestrato, dotato di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, deve essere dotato di guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore rigido e resistente con chiusura ermetica.

3. Le siringhe raccolte vengono trattate e successivamente avviate alla termodistruzione.

TITOLO IV TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 40

Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani al luogo dello smaltimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

TITOLO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 41

Modalità dello smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso una discarica in esercizio debitamente autorizzata.

2. Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica oggetto della raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell'opera dei consorzi obbligatori istituiti dall'art. 9-quater, comma 2, del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in L. 9 novembre 1988 n. 475 a seguito di convenzioni aventi i contenuti indicati nell'art. 7, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136.

TITOLO VI NORME ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE

DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

Art. 42

Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:

- a) procedere direttamente e previa autorizzazione rilasciata dall'Ente competente nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui al DPR 915/82 nonché della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;
- e) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione.

2. La convenzione di cui al punto e) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.

3. Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 915/82, e deve fornire le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo Decreto e L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Lo stoccaggio dei rifiuti speciali tossici e nocivi deve avvenire nel rispetto di tutte le normative nazionali e regionali.

Art. 43

Obblighi dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e speciali tossico-nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.

2. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel Decreto 915 e relative norme tecniche applicative, nonché della legge n. 475 del 1988 nel testo vigente nonché della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 44

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 15 del DPR 915/82, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, il cui gestore deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

2. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Art. 45

Fanghi di depurazione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 915/82, i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti di cui all'art. 2, comma 4, n. 5), del medesimo Decreto, sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

2. I fanghi, non tossici e nocivi, stabilizzati e palabili, di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata di I^a categoria oppure secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 27.01.1992 n. 99.

TITOLO VII

PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 46

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

2. In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- e) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo II della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 47

Standards di qualità e quantità del servizio

1. Gli standards generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:

- a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
- e) termine massimo di risposta ai reclami;
- d) sicurezza degli impianti;
- e) rumorosità dei mezzi impiegati;
- f) numero del personale addetto;
- g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
- h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
- i) densità media della popolazione;
- l) densità media di uffici e servizi;
- m) altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

2. Con l'indicazione degli standards di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno (o nucleo di valutazione), istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3.2.93 n. 29, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs 18.11.1993, n. 470.

4. Gli standards sono aggiornati di regola entro il mese di maggio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta comunale entro il 31 marzo.

Art. 48

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 7 del D.Lgs 23.12.1993, n. 546.

2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

TITOLO VIII

GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

Art. 49

Espletamento del servizio mediante concessione

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b) , della legge 08 giugno 1990, n. 142.

2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 10 del Decreto legge 31.08.1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441 ovvero in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 915/82, prorogata con le vigenti norme in materia.

3. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune ;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- e) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;
- d) le modalità della vigilanza sul servizio;
- e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- f) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i) i casi di decadenza e di revoca;
- l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti artt. 51 e 52, nonché delle norme contenute nell'art. 53.

4. Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

Art. 50 Sanzioni

1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da 100.000 a 1.000.000.

2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, stabilirà l'ammontare della sanzione in considerazione della gravità della violazione, dell'opera necessaria all'eliminazione od attenuazione degli effetti prodotti dalla stessa nonché dei requisiti posseduti dal contravventore.

3. Le violazioni a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia di smaltimento rifiuti, saranno sanzionate con le modalità contenute nelle stesse norme.

Art. 51 Disposizioni finali

II presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera di C.C. n. 78 del 07.08.1996 .

ALLEGATO "A"

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

(Rif. art. 5, comma 1, punto d)

- Imballaggi in genere (di carta, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- Bacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta plastica, cellophane, cassette e pallets;
- Accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del DPR 915/82;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanses esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.